



PROVINCIA OLBIA TEMPIO
SETTORE 5° - AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Servizio 5E

Pianificazione e gestione Rifiuti

ALLEGATO A alla Det. 430 del 26.7.2013

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ

1. Le strutture per lo stoccaggio ed il pretrattamento (lacerazione sacchi, triturazione, miscelazione) dei rifiuti compostabili da raccolta differenziata in ingresso all'impianto devono essere confinate, dotate di impianto per il trattamento aria (almeno 4 ricambi/h) e rese accessibili mediante portali ad apertura e chiusura rapida.
2. I rifiuti organici da raccolta differenziata e gli altri rifiuti compostabili ad elevata putrescibilità provenienti da matrici selezionate vanno miscelati con lo strutturante ed inseriti nei biocontainers nel corso della stessa giornata del loro conferimento.
3. Devono essere messi in opera idonei presidi che impediscano la dispersione eolica dell'eventuale strutturante stoccato all'esterno.
4. Per i rifiuti sottoposti a compostaggio va attestato il rispetto dei vincoli tecnici posti dalla normativa vigente per il processo di compostaggio:
 - permanenza per almeno 3 giorni oltre i 55°C
 - processo di compostaggio della durata complessiva di almeno 90 giorni con gli opportuni rivoltamenti.
5. Durante la fase ACT, per ogni singolo biocontainer, devono essere rilevati e registrati in continuo i parametri temperatura, ossigeno ed umidità.
6. Durante la fase ACT nei biostalli, per ogni singolo cumulo, devono essere rilevati e registrati giornalmente i parametri temperatura, ossigeno ed umidità. Ogni singolo cumulo deve avere un'altezza massima non superiore a 2,5m.
7. Il materiale in uscita dalla fase ACT (biossificazione accelerata) deve rispettare i seguenti valori di indice respirometrico:
 - IRD non superiore a 1.000 mg O₂ / Kg SV x h
 - o, in alternativa:
 - IRS non superiore a 400 mg O₂ / Kg SV x h.
8. I rifiuti in fase di maturazione devono essere posti in cumuli di altezza massima non superiore a 3 m, completamente separati tra loro, in modo da garantire un periodo di carico settimanale e l'ottimale diffusione dell'aria insufflata.
9. I cumuli devono essere realizzati a cavallo delle canalette di insufflazione ed in modo da ricoprire interamente ogni canaletta in senso longitudinale.
10. La frequenza di rivoltamento di un cumulo - minimo settimanale - va adattata a seconda del grado di putrescibilità del rifiuto da trattare e dello stadio di maturazione del cumulo stesso. Un rapido declino della temperatura del cumulo ovvero l'eccessivo calore verso i limiti che rischiano di compromettere la vitalità dei microrganismi sono situazioni che rendono ragionevole un rivoltamento al fine di prevenire l'insorgenza di emissioni maleodoranti.
11. A lato di ogni sezione di cumulo deve essere esposto un cartello indicante la data di messa in cumulo dei singoli carichi di rifiuti e le date dei singoli rivoltamenti subiti.
12. Con il progredire del processo e la riduzione delle dimensioni dei cumuli, può essere opportuno fondere tra loro due o più cumuli in un nuovo cumulo, al fine di impedire l'eccessiva dissipazione del calore; in tal caso:
 - anche i nuovi cumuli devono essere completamente separati tra loro;



PROVINCIA OLBIA TEMPIO
SETTORE 5° - AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Servizio 5E

Pianificazione e gestione Rifiuti

- le dimensioni e la struttura del nuovo cumulo devono rispettare le prescrizioni sopra esposte;
 - allo scopo di computare i 90 giorni previsti dalla legge per il processo di compostaggio, come data di inizio di compostaggio del cumulo unificato sarà da considerarsi quella più recente tra quelle che contrassegnavano i cumuli oggetto di fusione.
13. Il compost di qualità prodotto deve rispettare i limiti per i parametri previsti dal D.Lgs n.75/10 ed i seguenti valori di indice respirometrico:
- IRD non superiore a 500 mg O₂ / Kg SV x h
 - o, in alternativa:
 - IRS non superiore a 200 mg O₂ / Kg SV x h.
14. In fase di stoccaggio finale, i cumuli di compost prodotto dovranno avere un'altezza massima non superiore ai 4 m.
15. L'eventuale compost fuori specifica derivante dal processo di raffinazione del compost deve essere reimpresso, con funzione di inoculo, in testa alla sezione di biostabilizzazione.
16. Gli scarti biodegradabili derivanti dalla raffinazione del compost devono essere reimpressi con funzione di inoculo in testa al processo di compostaggio; possono essere ammessi in discarica solo ed esclusivamente gli scarti non compostabili in uscita dalla fase di raffinazione/vagliatura.
17. è fatto divieto di conferire tipologie di rifiuto diverse da quelle autorizzate dall'art.3 della autorizzazione Det. 420 del 28.10.2011 per la sezione d'impianto D;
18. durata della fase ACT: minimo 16 giorni;
19. durata della fase di maturazione: minimo 74 giorni;
20. deve essere monitorato costantemente il corretto funzionamento del processo di compostaggio di qualità;
21. deve essere monitorato con le frequenze indicate nel PMC il corretto funzionamento di tutti i biofiltri a servizio della fase ACT e del capannone di biostabilizzazione e maturazione;
22. il compost di qualità prodotto deve essere sottoposto, con le frequenze indicate nel PMC, alle analisi di tutti i parametri chimico-fisici previsti per accertarne la conformità ai parametri prescritti dal D.Lgs. n. 75/2010, All.2 (ammendante compostato misto), ed ai limiti di indice respirometrico stabiliti al precedente punto 13.

Resp. Procedimento
Dott.ssa Paola Medau



Il Dirigente

Ing. Federico Ferrarese Ceruti